



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8214 del 2011, proposto da: Angelica Pippo in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell' Associazione Confestetica e della società Epil Beauty Center a r.l. , rappresentate e difese dagli avv. Stefano Zunarelli, Simone Cantarini, Franco Fiorenza, con domicilio eletto presso Studio Legale Zunarelli E Associati in Roma, via della Scrofa, 64;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero della salute del 12 maggio 2011 n. 110, recante il “regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”, nonché del parere del consiglio superiore di sanità di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 1993, n.

266 succ. mod. ed int. e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 13 settembre 2011 e depositato il 12 ottobre successivo, Angelica Pippo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Confestetica e della società Epil Beauty Center a r.l. , ha impugnato il decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero della salute del 12 maggio 2011 n. 110, recante il “regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”, nonché il parere del Consiglio superiore di sanità di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 succ. mod. ed int. ed ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

In particolare parte ricorrente lamenta che il regolamento abbia escluso dalla possibilità di utilizzazione da parte degli estetisti i seguenti strumenti ritenuti pericolosi: a) stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata; b) apparecchio a luce pulsata per foto depilazione; c) laser per depilazione estetica.

Premesse alcune osservazioni sulla legittimazione attiva della Confestetica, parte ricorrente censura i provvedimenti ed atti impugnati sotto i seguenti profili:

Incompetenza del Ministero dello Sviluppo economico e della salute ad emanare il regolamento: in base alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost il potere regolamentare spetterebbe alle regioni;

Carenza di motivazione e contraddittorietà del decreto: perplesso appare il parere del Consiglio superiore di sanità; in particolare: a) mancherebbero prove sulla pericolosità dei macchinari esclusi; b) mancherebbero prove sulla inefficacia dei trattamenti; c) sarebbe consentito il commercio al pubblico di strumenti più potenti;

Violazione della normativa comunitaria: violazione della libertà di stabilimento (artt. 49 e ssg del Trattato) .

Costituitasi l'Avvocatura di Stato per le Amministrazioni intimate ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione degli estetisti; ha quindi sostenuto l'infondatezza del gravame: la competenza ad emanare il regolamento deriva dalla legge n. 1/90; l'individuazione delle figure professionali spetta allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; nelle materie di legislazione concorrente lo Stato può emanare regolamenti di delegificazione; la disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale tende anche ad evitare distorsioni della concorrenza.

Con memoria ha poi evidenziato come le esclusioni delle apparecchiature sopra indicate sia avvenuta sulla base di articolati pareri di organi tecnici, ed in particolare da apposita commissione istituita presso il Consiglio superiore di sanità e composta di tecnici di detto Consiglio, dell'Ispesl e di specialisti medici.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe una società svolgente attività di estetista e la relativa associazione di categoria hanno impugnato il decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero della salute del 12 maggio 2011 n. 110, recante il “regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”, nonché il parere del Consiglio superiore di sanità di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 succ. mod. ed int. ed ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

In particolare parte ricorrente lamenta che il regolamento abbia escluso dalla possibilità di utilizzazione da parte degli estetisti i seguenti strumenti ritenuti pericolosi: a) stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata; b) apparecchio a luce pulsata per foto depilazione; c) laser per depilazione estetica.

1-Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione di categoria, sollevata dalla parte resistente.

Ad avviso del Collegio l’eccezione non risulta fondata.

Invero, applicando i principi della giurisprudenza consolidata (Cons di St. sez.VI n. 1540/2011 e sez.,V n. 7074/2010) le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare i provvedimenti che risultino lesivi di interessi dell’intera categoria, nel senso ad es. di costituire impedimento alla realizzazione di concreti interessi economici degli appartenenti alla categoria stessa.

Nel caso in esame si verifica proprio detta fattispecie, in quanto l’imposta limitazione nell’utilizzo di determinate apparecchiature per l’esercizio della professione di estetista crea un obiettivo danno economico a tutta la categoria. Ciò appare sufficiente a giustificare la legittimazione attiva dell’associazione di categoria.

2-Venendo quindi al merito, la prima questione posta attiene:

2.1 alla incompetenza del Ministero dello Sviluppo economico e della salute ad emanare il regolamento: in base alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost il potere regolamentare spetterebbe alle regioni.

Il Collegio non condivide tale assunto.

La fonte normativa che conferisce al ministero il potere regolamentare è contenuta nell'art. 10 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 che disciplina l'attività di estetista; in tale disposizione si parte dal presupposto della necessità di controllare periodicamente gli strumenti utilizzati dagli estetisti al fine di evitare danni alla salute.

Orbene, è fuor di dubbio che l'individuazione della categoria professionale degli estetisti è di competenza dello Stato, con la connessa omogenea disciplina, che evita possibili trattamenti difformi in ambito nazionale; infatti la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che la competenza concorrente attribuita alla regione dall'art. 117 cost in materia di professioni trova i suoi limiti nella individuazione delle figure professionali e loro disciplina, riservata allo Stato (sent. 8 maggio 2009 n. 138); alla regione è riservata la disciplina di quegli specifici aspetti che possano trovare un collegamento con la realtà regionale (cfr anche Corte Cost. 2 luglio 2009 n. 200).

Nel caso in esame poi la precisa individuazione su tutto il territorio nazionale degli strumenti che l'estetista può utilizzare nell'esercizio della sua professione risponde anche a principi di parità di concorrenza, la cui disciplina esula senza dubbio dalle competenze delle regioni.

2.2-Con il secondo motivi di gravame si eccepisce :carezza di motivazione e contraddittorietà del decreto: perplessa appare il parere del Consiglio superiore di sanità; in particolare: a) mancherebbero prove sulla pericolosità dei macchinari esclusi; b) mancherebbero prove sulla inefficacia dei trattamenti; c) sarebbe consentito il commercio al pubblico di strumenti più potenti.

L'Avvocatura dello Stato ha affermato, senza smentita sul punto da parte dei ricorrenti, che lo schema di regolamento è stato adottato con il contributo delle principali associazioni di categoria dei fabbricanti di apparecchiature e degli estetisti; inoltre le valutazioni tecniche sui singoli apparecchi sono state effettuate da apposita commissione composta dai migliori specialisti: tecnici dell'Istituto Superiore di sanità, dell'ISPEL e da specialisti medici.

2.2.1- Per gli stimolatori ad ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, il motivo dell'esclusione è indicato nelle osservazioni tecniche allegate al parere del CSS dell'8 giugno 2010; altrettanto dicasi per l'apparecchio a luce pulsata per foto depilazione e per il laser per depilazione estetica; l'allegato tecnico spiega con chiarezza le ragioni scientifiche per le quali le apparecchiature non possono essere utilizzate, ovvero i limiti entro i quali possono essere usate.

Trattasi di esercizio della discrezionalità tecnica, che non comporta all'evidenza aspetti di macroscopica irragionevolezza, tale che questo giudice non è competente a sindacarlo.

Pertanto il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione della normativa comunitaria: violazione della libertà di stabilimento (artt. 49 e ssg del Trattato) .

Anche qui la difesa di parte resistente rappresenta, senza smentita sul punto, che lo schema del presente regolamento è stato comunicato alla Commissione europea e sottoposto alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/CE, con esito positivo.

Peraltro appare infondata la specifica censura di violazione dell'art. 49 del Trattato sulla libertà di stabilimento, in quanto le disposizioni che si contestano non impediscono alcun insediamento di estetisti stranieri nel nostro territorio, ma impongono ad essi di utilizzare, per motivi di sicurezza della salute, determinate apparecchiature, escludendone o limitandone l'uso di altre.

D'altra parte non si può ritenere che la disciplina comunitaria sulla libertà di stabilimento sia così stringente da non consentire ai Singoli stati nemmeno valutazioni autonome su singoli specifici profili tecnici.

Per i suddetti motivi il ricorso deve essere respinto.

Sussistono peraltro, considerata la novità della questione, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)